

Attività extra ufficio del dipendente pubblico

Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2024

MAURIZIO LUCCA, Il lavoro extra ufficio non autorizzato*.

MAURIZIO LUCCA (*)

Il lavoro extra ufficio non autorizzato

SOMMARIO: 1. I principi. 2. Eccezioni. 3. Il profilo normativo. 4. Un dovere di correttezza. 5. Trasparenza relazionale. 6. Attività agricola. 7. Il profilo erariale. 8. La responsabilità amministrativa. 9. Il dolo. 10. Danno da mancata entrata. 11. Elogio alla chiarezza.

1. I principi

L'art. 98 cost., associato all'art. 53, *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*, del d.lgs. n. 165/2001 (TUPI), segna una proiezione e i confini del lavoro pubblico dove il prestatore, oltre all'obbligo di fedeltà (di cui il richiamo civilistico all'art. 2105 c.c., sull'assenza di conflitti di interesse) [1], deve dedicare da una parte, le proprie energie fisiche/lavorative esclusivamente per il proprio datore di lavoro (un dovere fondamentale) [2], dall'altra parte, non potendo esercitare alcuna attività (in concorrenza) [3], salvo autorizzazione preventiva: una disciplina a carattere imperativo ed inderogabile, la cui violazione comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico [4], ovvero, la ripetizione (alla PA) delle somme indebitamente ricevute [5].

Le forze lavoro vanno indirizzate verso l'interesse della PA, senza alcun pregiudizio dei compiti di istituto.

2. Eccezioni

La parte finale del comma 6, dell'art. 53 del TUPI, elenca quelle attività che non esigono una autorizzazione da parte della PA [6], regole derogatorie tassative a carattere limitato, rispetto al divieto di svolgere attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in società o enti che abbiano fini di lucro [7]: principio, che si sostanzia nel dovere per il dipendente pubblico di eseguire la propria prestazione lavorativa retribuita solo in favore dell'Amministrazione di appartenenza, finalizzato a presidiare i principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa (ex art. 97 Cost.).

3. Il profilo normativo

Ne deriva, quale intensa conseguenza, che il tessuto normativo impone dei divieti cogenti (incompatibilità assolute) [8] e facoltà di esercizio di un incarico extra ufficio, purché siano rispettate alcune condizioni attinenti alla natura della prestazione e alla durata della stessa; valutazioni discrezionali rimessa all'Amministrazione di appartenenza [9], finalizzate ad assicurare il buon andamento (ex art. 97 Cost.), impedendo che un soggetto possa ricoprire posizioni che danneggino l'immagine pubblica e che si sovrappongono con il lavoro d'ufficio, alterando un servizio che non può ammettere il conflitto di interessi, a presidio di valori e principi costituzionali posti alla base del lavoro pubblico (oltre, alle diverse discipline attuative e di comparto).

Si comprende senza esitazioni che i dipendenti pubblici hanno l'obbligo di svolgere il proprio lavoro solo nei confronti della propria Amministrazione, dovendo allo stesso tempo (un bilanciamento) comunicare in via

preventiva alla stessa tutti gli incarichi retribuiti ricevuti (cumulo di impieghi), anche se il rapporto di lavoro è in regime di *part time* non superiore al cinquanta per cento, poiché - anche in questo caso - l'Amministrazione deve poter valutare, preventivamente, l'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità dell'incarico con l'attività lavorativa che sarebbero ostative allo svolgimento dell'attività esterna [\[10\]](#).

Pare giusto rammentare che il carattere gratuito dell'attività non esclude la necessità della valutazione di compatibilità e dunque dell'autorizzazione, come stabilito dall'art. 53, comma 7, per gli incarichi retribuiti.

La violazione di questa regola (la preventiva autorizzazione) comporta *ex lege* (comma 7, dell'art. 53, del TUIP) l'obbligo di versamento dei compensi all'Amministrazione (il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza); obbligo che si configura come una particolare sanzione volta a rafforzare la fedeltà del dipendente pubblico e prescinde dai presupposti della responsabilità per danno erariale: le azioni per il recupero dei compensi e quella di responsabilità erariale rimangono autonome e indipendenti, senza che possa ravvisarsi una violazione del principio *ne bis in idem* [\[11\]](#).

In questa trama normativa, dove la disciplina ha carattere cogente, non può estendersi alcuna deroga dalle parti nella contrattazione collettiva, così da delineare il rapporto di lavoro pubblico come tendenzialmente esclusivo, per cui ogni incarico extraistituzionale è quale evento eccezionale rispetto allo *status* di pubblico impiegato [\[12\]](#).

4. Un dovere di correttezza

La comunicazione dell'attività extra ufficio, quando non rientra tra quella libere, manifesta un ulteriore aspetto di natura collaborativa, nel senso che l'obbligo di fedeltà oltre che essere previsto da norme pubblicistiche trova un proprio riquadro giuridico nei doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che sono a loro volta espressione di principi generali di matrice costituzionale (principio di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost.) [\[13\]](#), e che, dunque, devono ritenersi applicabili anche ai contratti di lavoro pubblici e privati, e al contempo essere fonte "*legale*" di precisi doveri di informazione [\[14\]](#).

La condotta deve orientarsi alla leale collaborazione [\[15\]](#), con spirito di "*servizio*", senza indurre in errore la controparte, senza abusare del diritto [\[16\]](#), rendendo contraddittoria e contraria a buona fede la relazione instaurata con il proprio datore di lavoro.

Si tratta di uno specifico obbligo di "*informazione*" che entra nel contratto di lavoro ed è funzionale alla verifica di eventuali conflitti di interessi e incompatibilità, condizioni che impediscono l'esercizio o il cumulo di impieghi per il dipendente pubblico, esclusioni che trovano puntuale riconoscimento in una serie di norme di riferimento stratificate nel tempo, compresa l'inconferibilità/incompatibilità, ex d.lgs. n. 39/2013 (attuazione dell'art. 54 e 97 Cost.).

In modo simile, anche un eventuale avviso di garanzia o invito a dedurre in sede erariale dovrebbe comportare una informativa all'Amministrazione, la quale valuterà l'eventuale rotazione straordinaria qualora lo ritenga, esprimendo, in generale, un dovere collaborativo e in buona fede, sia del dipendente pubblico che di quello privato.

La fiducia (*have faith*) esige che l'Amministrazione di appartenenza possa valutare eventuali condotte o comportamenti extra ufficio che possano minare il rapporto, evitando(ne) queste conseguenze: l'autorizzazione esclude che l'attività esterna possa influire negativamente su quella interna: il silenzio consapevole già di per sé mina il rapporto di fiducia e può comportare, in sede disciplinare, il licenziamento [\[17\]](#).

5. Trasparenza relazionale

Non volendo entrare in "*impicci*" procedurali, appare utile - nel dubbio - informare l'Amministrazione visto che nel pubblico impiego contrattualizzato, anche l'accettazione di una carica sociale (presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa) pur non ricadente nelle ipotesi di incompatibilità assoluta, di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce, tuttavia, un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita

della preventiva autorizzazione datoriale, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione [\[18\]](#).

Un fuoco comunicativo costante, correlato ad un dovere di trasparenza relazionale, dove tutte le occasioni di modifica dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego vanno notiziate al proprio superiore pubblico, senza nascondere od oscurare con silenzi (omissioni) gli incarichi ricevuti o le prestazioni esterne eseguite, segno di una rottura al corretto sinallagma negoziale, incidendo sulla tenuta dell'affidabilità: quell'aspettativa di lealtà che orienta l'intera azione amministrativa e procedimentale, positivizzata nel comma 2 *bis* dell'art. 1 della legge n. 241/1990, estendibile a tutti i rapporti tra il cittadino (lavoratore pubblico) e la PA «*improntati ai principi della collaborazione e della buona fede*».

6. Attività agricola

Risponde alle medesime occasioni di trasparenza relazionale, a fronte di un'attività agricola a conduzione familiare (continuativa e non occasionale), l'obbligo di informare la PA di appartenenza, atteso che non sempre risulta di facile comprensione gli orientamenti giurisprudenziali (dando certezza sulle soluzioni da seguire), dovendo soffermarsi - caso per caso - ove l'attività assuma una dimensione importante (in termini di giro d'affari, non meramente accessoria o comunque di scarsa rilevanza in comparazione tra il reddito prodotto e la retribuzione pubblica percepita), preclusiva alla semplice conduzione di un podere ricevuto in eredità da coltivare *pro bono*.

A ben vedere, come risulta evidente dal tenore letterale del comma 1, dell'art. 53 del TUPI, la disposizione normativa non reca alcun riferimento espresso all'attività agricola, né la stessa risulta essere inclusa fra le attività liberamente esercitabili, ex art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la mancata inclusione dell'attività agricola fra le attività assolutamente incompatibili deriverebbe dalla particolare struttura economico-sociale del Paese all'epoca di emanazione del cit. testo legislativo, quando cioè quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini [\[19\]](#).

Di contro, si è giunti alla conclusione che, sulla base della successiva evoluzione dell'attività agricola, l'impresa agricola esercitata in forma societaria è da includere fra le attività assolutamente incompatibili, come è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza contabile [\[20\]](#): la *ratio* normativa deve dare conto dell'esclusività imposta dall'art. 98 Cost., escludendo i dipendenti pubblici da condizionamenti che potrebbero arrivare da altre attività se il criterio guida è, dunque, l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitudine e professionalità [\[21\]](#).

La ragionevole soluzione porta a ritenere che non ogni attività agricola è assolutamente incompatibile per il dipendente pubblico ma solo quella svolta a carattere professionale, tale da richiedere a chi la svolga un impegno continuativo, non conciliabile con il principio costituzionale di esclusività per cui resterebbero escluse dalle attività agricole del tutto occasionali, amatoriali, finalizzate all'autoconsumo o comunque non connotate in termini di professionalità, dando come indice il rapporto tra reddito da lavoro subordinato e quello dell'attività agricola, oppure che richieda un apporto lavorativo modesto, occasionale e limitato [\[22\]](#).

7. Il profilo erariale

La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti, con la sentenza n. 253 del 24 dicembre 2024, su richiesta della procura erariale (Sostituto Procuratore Generale Spagnuolo), condanna (a seguito di una segnalazione) un militare per l'aver eseguito attività extralavorativa senza la preventiva autorizzazione, segnando i profili di una «specie» particolare responsabilità erariale.

I riscontri (si affrontano solo quelli ritenuti di interesse didattico) trovano solide radici nell'apparato probatorio di un procedimento penale (concluso con assoluzione «*perché il fatto non costituisce reato*») [\[23\]](#) per l'ipotesi «di "truffa

militare aggravata e continuata”, per aver svolto presso il proprio domicilio fiscale un’attività extraprofessionale di lavoro autonomo non autorizzata», caso estendibile (per il suo contenuto) a tutte quelle forme di lavoro extra del dipendente pubblico, in assenza di una preventiva informazione (rectius comunicazione) all’Amministrazione di competenza.

In breve, viene appurato - nella sua oggettività - che il convenuto avrebbe svolto per alcuni anni, in maniera continuativa e non occasionale, un’attività extraistituzionale, in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell’Amministrazione pubblica di appartenenza, essendo stato titolare di una ditta individuale (con partita IVA, vengono prodotte numerose fatture a riprova delle prestazioni), la cui attività consisteva nella progettazione e realizzazione di impianti in acquaponica, destinati a committenti privati, donde la violazione della normativa in materia di pubblico impiego, ed in particolare, l’art. 53, comma 1, del d.lgs. 165/2001, con il conseguente danno da mancata entrata, e conseguente al mancato riversamento dei compensi percepiti da terzi in favore dell’Amministrazione (commi 7 e 7 bis del cit. art.).

Viene citato un pronunciamento (riferito al medesimo fatto) [24], dal quale si afferma che in mancanza di autorizzazione i compensi percepiti, per l’attività extra ufficio dal dipendente pubblico, devono essere restituiti automaticamente all’Amministrazione di appartenenza, prescindendo dalla tipologia di attività svolta e dunque in maniera pressoché meccanicistica rispetto al dato oggettivo di ridetta mancanza: la norma non prevede l’applicazione di una sanzione disciplinare, ma una misura reale di natura compensativa della condotta irregolare del dipendente, che ne destina preventivamente i compensi percepiti in assenza di una preventiva autorizzazione, funzionalizzandone anche l’utilizzo ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti [25].

Inoltre, il PM erariale invoca, oltre agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (condotta antigiuridica), la sussistenza del dolo e dell’occultamento doloso, poiché il convenuto avrebbe chiesto e non ottenuto l’autorizzazione a svolgere un’attività di consulenza tecnica, e solo successivamente avrebbe comunicato all’Amministrazione militare di svolgere un’attività di ricerca scientifica, non necessitante di previa autorizzazione, cui era comunque seguito il diniego da parte dell’Amministrazione.

In definitiva, l’attività di consulenza e ricerca veniva negata, quella “imprenditoriale” (sostenuta da ampio riscontro probatorio) non autorizzata, dimostrando nel concreto la specchiata volontà della PA di non consentire al militare di eseguire prestazioni verso terzi, ritenendo primario l’assolvimento esclusivo della forza lavoro all’interno del proprio perimetro lavorativo (ordinamentale pubblico).

8. La responsabilità amministrativa

Il Collegio ritiene fondata la richiesta della Procura erariale (accolta sul *quantum* proposto) sul danno erariale ascrivito al convenuto, conseguente alla violazione della normativa sullo svolgimento di attività retribuita presso terzi, in assenza di autorizzazione, e del conseguente obbligo di riversare alla propria Amministrazione i compensi percepiti.

Il giudizio si permea proprio su questa ultima parte: il mancato riversamento delle somme (anzi il convenuto impugnava al TAR il provvedimento di richiesta dell’Amministrazione, *alias* recupero delle somme) [26].

La fonte della responsabilità amministrativa viene così trattata:

- presenza del rapporto di servizio tra convenuto e PA;
- antigiuridicità della condotta in violazione in particolare dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dove si postula (regime ordinario) la preventiva autorizzazione (necessaria per la verifica dell’assenza di potenziali conflitti di interesse) per tutti gli incarichi extraistituzionali, ossia tutte quelle attività, anche occasionali, che comunque prevedono un compenso, salvi i casi di esclusione riconducibili alla peculiare natura dell’attività che si intende svolgere, in quanto espressione di diritti costituzionalmente tutelati, quali la libertà di insegnamento o i diritti sindacali, o connotati dalla mancanza di interesse economico (assenza di un compenso);
- l’inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in

difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;

- il comma 7-bis dell'art. 53 cit., introdotto a sua volta dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190 del 2012, precisa che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti: solo la violazione dell'obbligo restitutorio, in quanto strumentale al corretto esercizio delle mansioni del dipendente, può essere pertanto addotta come fonte di responsabilità amministrativa, come tale capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

In termini diversi, se il dipendente restituisce spontaneamente il compenso percepito indebitamente (comma 7) non si darà corso alla responsabilità erariale (di cui al comma 7 bis): il sistema delinea una fattispecie a formazione progressiva:

- nella quale il primo segmento attiene alle scelte poste in essere dall'Amministrazione per evitare il danno erariale da mancato introito dei compensi illecitamente percepiti dal dipendente;
- il secondo attiene alle ragioni dell'omesso versamento, che implicano necessariamente la valutazione della liceità della condotta, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

9. Il dolo

Viene appurata la condotta dolosa, avendo agito (il convenuto) con la consapevolezza e volontà dell'azione e dell'omissione, nonché delle sue conseguenze dannose, non ritenendo ostativa la sentenza penale di assoluzione; sentenza che appalesa tutto l'impianto probatorio riferito alla condotta antiggiuridica e al danno economico-patrimoniale che da ciò derivato: l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile.

Infatti, il giudice penale afferma l'esistenza di un fatto qualora la prova ne fornisca la relativa evidenza "*oltre il ragionevole dubbio*", mentre il giudice contabile procederà secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "*del più probabile che non*" [27]: dall'analisi specifica e puntuale nel giudizio erariale si applica il criterio della probabilità prevalente, come nel caso di specie ove la connotazione dolosa della condotta *contra legem* e delle conseguenze dannose derivate viene dimostrata da plurimi elementi indizi chiari, precisi e concordanti, a fronte dei quali, le deduzioni difensive non sono suffragate da un quadro indiziario altrettanto solido.

Invero, la parte citata era ben consapevole (maturato una lunga e qualificata esperienza professionale, oltre alla dimostrata corrispondenza sul tema prodotto in giudizio: nessun *bias* cognitivo) della disciplina di riferimento e ciò nonostante ha disatteso gli obblighi cogenti della preventiva autorizzazione, dimostrando la piena consapevolezza della violazione.

Peraltro, annota il Collegio, ove fosse anche ipoteticamente incerta l'interpretazione della norma, la qualifica e l'anzianità professionale avrebbero imposto al convenuto non soltanto la scrupolosa osservanza della normativa, ma anche il dovere di chiedere chiarimenti all'Amministrazione di appartenenza, considerato che la fattispecie di "*responsabilità erariale*" tipizzata dalla legge è testualmente e chiaramente riferita alla "*omissione del versamento del compenso*": conseguenza, quest'ultima, che discende *ex lege* dalla inosservanza del precetto normativo concernente il divieto di erogare e di avvalersi di prestazioni non previamente autorizzate dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico.

L'intenzionalità della condotta (omissiva connotata da dolo) è resa più sostenuta dalla struttura bifasica della disciplina di riferimento:

- in primo luogo, si caratterizza per la violazione dell'obbligo primario di astenersi dal compiere attività extraistituzionale vietata;
- in secondo luogo, per l'omessa restituzione delle somme dovute, così concretizzando la violazione dell'obbligo comprimario [28].

Nel non chiedere l'autorizzazione prescritta, il convenuto ha pertanto posto in essere una condotta intenzionalmente omissiva, violando gli obblighi di servizio [29].

10. Danno da mancata entrata

Il danno corrisponde ai compensi ricevuti indebitamente e non riversati nelle casse dell'Amministrazione di appartenenza: un danno da mancata entrata nella quantificazione effettuata dal Requirente [\[30\]](#).

Si chiarisce che il danno corrisponde agli interi compensi percepiti, al lordo delle imposte e delle altre ritenute previdenziali e fiscali, e non tenendo conto dei c.d. componenti negativi del reddito d'impresa dichiarato, dal momento che i versamenti di natura tributaria e previdenziale, così come le relative dichiarazioni, costituiscono adempimenti di obblighi di legge che gravano direttamente sul percettore e attengono a rapporti giuridici del tutto diversi (quanto a contenuto e soggetti) rispetto a quello intercorrente tra il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza [\[31\]](#).

11. Elogio alla chiarezza

La sentenza, nella sua devota chiarezza espositiva, offre un valido quadro normativo ed esegetico sugli obblighi di informazione prima di svolgere un lavoro *extra ufficio*, arginando la fallace audacia di confondere gli argomenti, in presenza di regole stabili e conosciute: «*Nelson smise di lottare quando fu certo della vittoria*» [\[32\]](#).

(*) *Segretario Generale Enti Locali e Development Manager*

[\[1\]](#) L'obbligo di fedeltà si estende oltre il semplice divieto di concorrenza, comprendendo anche il divieto di assumere ruoli che possano creare conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per la parte datoriale, dove la violazione di tali obblighi può giustificare il licenziamento per giusta causa, Cass. civ., sez. lavoro, Ordinanza, 7 ottobre 2024, n. 26181.

[\[2\]](#) In questo senso, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare tramite affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia motivato da violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, Cass. civ., sez. lavoro, Ordinanza, 29 luglio 2024, n. 21123.

[\[3\]](#) Si tratta di un dovere di astensione da qualsiasi condotta che possa creare una situazione di conflitto di interesse con la propria attività principale, ossia di concorrenza: l'obbligo giustifica l'eventuale diniego per lo svolgimento di una attività esterna qualora non siano forniti sufficienti dettagli o impegni specifici per giustificare l'assenza di ogni potenziale conflitto, Cass. civ., sez. lavoro, 15 luglio 2024, n. 19391.

[\[4\]](#) Cfr. Cass. civ., sez. I, Ordinanza, 18 luglio 2024, n. 19823.

[\[5\]](#) L'azione proposta dalla PA per la ripetizione di somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata ha natura contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà, comportando il termine di prescrizione decennale, decorso dal momento della percezione del compenso, ed escludendo ogni responsabilità prioritaria dell'erogatore di tale compenso, Cass. civ., sez. lavoro, Ordinanza, 16 dicembre 2024, n. 32659. È legittima la condanna del pubblico dipendente al pagamento in favore dell'Amministrazione di appartenenza al versamento dei compensi percepiti, oltre al danno da disservizio, per l'avvenuto espletamento di attività lavorativa autonoma, non autorizzata né autorizzabile, in costanza di rapporto di lavoro, Corte conti, sez. giur. Molise, 3 maggio 2023, n. 21.

[\[6\]](#) Le opere meritevoli della protezione accordata dalla legge sono tutte quelle create e derivate dal lavoro dell'uomo, dotate del carattere della "creatività", quindi dell'originalità, della novità obiettiva, della compiutezza e che si manifestino in qualunque forma o modalità espressiva, in quanto essere "autore" sottende proprio il realizzare un'opera originale dell'ingegno (scientifica, letteraria, artistica), espressione della soggettività del suo ideatore, a prescindere dalla circostanza che questa sia dotata o meno della capacità di sfruttamento economico, ossia di produrre profitto economico, cfr. Cass. civ., sez. I. 19 luglio 1990, n. 7397 e Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 6234.

[7] Cfr. Cass., sez. lavoro, Ordinanza n. 31277/2019.

[8] Vedi l'art. 60 d.P.R. n. 3/1957. Vi è incompatibilità assoluta tra professione di avvocato e *status* di pubblico dipendente, integrando ex se pericolo per l'ente, agli utenti o ai terzi, non essendo necessario allegare e provare da parte dell'Amministrazione il concreto pericolo connesso alla violazione dell'obbligo di comportamento, perché tale rischio è già stato valutato dal legislatore al primo comma dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e agli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 339/2003, nonché all'art. 3 del DPR n. 62/2013, Cass. civ., sez. lavoro, Ordinanza, 15 novembre 2023, n. 31776.

[9] L'autorizzazione deve essere un atto formale, non essendo ammissibile una autorizzazione tacita o derivante da comportamenti concludenti della Pubblica Amministrazione, considerando che il silenzio su una richiesta autorizzatoria equivale a rigetto dell'istanza, Cass. civ., sez. II, Ordinanza, 17 luglio 2024, n. 19756. Vedi, LUCCA, *Incarichi affidati a personale dipendente della P.A.*, in *Incarichi di consulenza e di servizi legali*, Santarcangelo di Romagna, 2020, pagg. 183 ss.

[10] Cass. civ., sez. V, 20 maggio 2024, n. 13948.

[11] Cfr. Cass. civ., sez. Unite, Ordinanza, 6 giugno 2024, n. 15837 e Cons. Stato, sez. VII, 11 marzo 2024, n. 2285.

[12] Corte conti, sez. III Appello, sentenza n. 7/2020.

[13] Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462.

[14] Cass. pen., sez. II, sentenza n. 41717/2009.

[15] Un principio che impone, prima di un'azione negativa (di diniego) di indicare le eventuali soluzioni per raggiungere l'obiettivo voluto, TAR Veneto, sez. II, 12 dicembre 2024, n. 2948.

[16] In sede processuale, si concretizza in un esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall'ordinamento, in quanto la condotta giudiziale collide con il contegno dalla medesima tenuto in sede procedimentale (delle relazioni), evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede, che connota un abuso dei mezzi processuali, con la conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame, Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10362, *idem* TAR Marche, sez. I, 21 dicembre 2024, n. 1000.

[17] In effetti se il dipendente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità mentre, invece, continui a svolgere le funzioni di amministratore di una società a responsabilità limitata, il provvedimento espulsivo disposto dalla Pubblica Amministrazione deve considerarsi legittimo, Cass. civ., sez. lavoro, 5 dicembre 2023, n. 33958.

[18] Cass. civ., sez. lavoro, 11 aprile 2024, n. 9801.

[19] Cass. civ., sez. lavoro, Ordinanza 1° dicembre 2020, n. 27420.

[20] Cfr. Corte conti, sez. giur. Emilia Romagna, sentenza n. 124/2023.

[21] Corte conti, sez. giur. Sicilia, 3 settembre 2024, n. 289.

[22] L'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo strettamente funzionale all'attività di coltivazione dei terreni di proprietà e alla conservazione dell'azienda agricola di famiglia, non appare dunque incompatibile con l'appartenenza ai ruoli della PA, TAR Veneto, sez. I, 24 febbraio 2023, n. 254. Cfr. TAR Friuli-V. Giulia, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 7; Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2023, n. 2120; Corte conti, sez. I Appello, sentenza n. 303/2023; sez. giur. Liguria, 26 gennaio 2024, n. 2 e sentenza n. 312/2018. Vedi, anche, circolare Dip. Funzione Pubblica n. 6/1997, *Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56 - 65, della legge n. 662/1996*.

[23] L'archiviazione del procedimento penale non esclude la responsabilità erariale poiché la responsabilità amministrativa e quella penale operano su piani ed ambiti diversi, avendo la prima natura risarcitoria e la seconda sanzionatoria, Corte conti, sez. giur. Toscana, 26 luglio 2024, n. 82.

[24] TAR Veneto, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 1931.

[25] Cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2021, n. 4091. Discende, altresì, l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale e l'applicazione di quella decennale, Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2021, n. 4669.

[26] Vedi, TAR Veneto, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 1931.

[27] Corte conti, sez. II Appello, sentenza n. 111/2021 che richiama Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619; sez. III, sentenza n. 346 del 2018; sez. II, sentenza n. 191 del 2017; Corte conti, sez. III Appello, 21 dicembre 2018, n. 475.

[28] Corte conti, sez. II Appello, sentenza n. 165 del 2021.

[29] L'occultamento doloso, riconducibile all'inosservanza degli obblighi informativi che, in uno con il mancato riversamento delle somme percepite, fa sì che possa ritenersi integrato l'occultamento, Corte conti, sez. I Appello, sentenze nn. 15/2023, 433/2022, 457/2021; sez. II Appello, sentenza nn. 369/2021 e 221/2022; sez. III Appello, sentenza nn. 387/2022 e 316/2022; Cass. civ., 29 gennaio 2010, n. 2030; Cass. pen. 27 luglio 2012, n. 30798.

[30] Corte conti, sez. I Appello, sentenza n. 255 del 2018; sez. giur. Veneto, sentenza n. 118/2016.

[31] Corte conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale nn. 24/2020/QM e 13/2021/QM; sez. III Appello, sentenza n. 348/2022, sez. II Appello, sentenza n. 221/2022.

[32] BRECCIA, *Trafalgar. La battaglia navale*, Cles, 2024, pag. 210.